

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
DEL RETICOLO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE**

**ELABORATO TECNICO AI SENSI DELLA D.G.R. 7/7868 e D.G.R. 7/13950**

## **INDICE**

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
2. METODOLOGIA .....	3
3. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO .....	4
4. CARATTERISTICHE DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA E DI COMPETENZA.....	5
5. NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA.....	8
6. NORME PER LE FASCE DI RISPETTO AD ALTO GRADO DI TUTELA .....	23
7. NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE ( allegato A D.g.r. 7/7868 ) .....	25
8. NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE .....	25
9.. PROCEDURE AI SENSI DELLA d.g.r. 7/7868 E DELLE NORMATIVE VIGENTI.....	26
10 DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA PER LE OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA IDRAULICO .....	27
11 PROCEDURA PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO.....	28
12 OBBLIGO DEI PRIVATI	

## **1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.**

In attuazione della L.R.1/2000 e secondo la D.G.R. n° 7/7868 del 25/01/02 è stata eseguita l'individuazione del reticolo idraulico minore.

Il presente regolamento individua le attività vietate e soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore e disciplina le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore attribuite al Comune di Irma ai sensi della DGR 24/01/2002 n.7/7868 come modificata e integrata dalla successiva DGR 1/8/2003 n.7/13950.

L'individuazione del reticolo idrico minore ha valore dichiarativo sulla base di quanto contenuto nella delibera Regionale.

Attraverso l'individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e la regolamentazione delle attività all'interno delle stesse si persegue l'obiettivo della difesa dai rischi idraulici e idrogeologici e della tutela di tutte le acque pubbliche superficiali così come definite nell'art.1, comma 1 del regolamento della L.36/94.

Le norme del presente regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regola, criteri operativi e modalità di intervento atti alla regolamentazione delle modificazioni territoriali legate all'ambito fluviale.

Tale regolamento ha valore su ogni corpo idrico superficiale delimitato dalle fasce di rispetto nonché per tutti i canali derivatori, non di proprietà privata, utilizzati anche per soli scopi irrigui.

Le normative di riferimento, di cui si è tenuto conto per la predisposizione delle norme che disciplinano le attività vietate e soggette ad autorizzazione, sono le seguenti:

- R.D. n° 523 del 1904, che ha introdotto il concetto di fasce di rispetto dei corsi d'acqua
- Testo Unico n° 1775/1933, che ha indicato le modalità di classificazione delle acque pubbliche con la redazione di "Elenchi delle acque pubbliche" con periodici aggiornamenti;
- Legge 36/94 art.1, che ha rinnovato il concetto di acqua pubblica, individuando con questo termine tutte le acque superficiali e sotterranee. Tale principio di pubblicità di tutte le acque è vigente dalla pubblicazione del regolamento pubblicato sulla G.U. del 26 Luglio 1999;
- L.R.1/2000, in attuazione del D. Lgs. n°112/98, che prevede l'obbligo per la Regione di individuare il Reticolo Principale, sul quale la stessa mantiene le funzioni di polizia idraulica, trasferendo ai Comuni le competenze sul reticolo idrografico minore.

- D.G.R. n°47310 del 22/12/99 e successivi aggiornamenti, che hanno indicato i criteri per l'individuazione del Reticolo Principale.

Norme di attuazione del P.A.I.: art. 9 (commi 5, 6 e 6 bis), in cui si danno indicazioni inerenti le norme per le aree di esondazione e di dissesto morfologico di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua; art.12, limiti delle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali.

- Delibera dell'Autorità di Bacino n°2/99 paragrafi 3 e 4, criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico all'interno delle fasce A e B";
- Piano di Risanamento Regionale delle Acque, che dà indicazioni per qual che riguarda la quantità delle acque recapitate nei corpi idrici superficiali.
- L.R. n°41/97, "Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti;
- D.G.R. 29 ottobre 2001 – n°7/6645, "Direttive regionali in attuazione dell'art. 3 della l.r. 41/97, per lo studio geologico a supporto del P.R.G.", allegati 3 e 4;

- Direttiva del 27/12/1999 del Direttore Generale della Direzione OO.PP. e protezione Civile della Regione Lombardia per la gestione della polizia idraulica.;
- D.G.R. 25 febbraio 2001 – n°7/7868, “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato all’art. 3 comma 114 della l.r.; 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”;
- D.G.R. 12 aprile 2002 – n°7/8743, “ Rettifica del dispositivo di cui al punto 1 dell’allegato C alla d.g.r. n°7/7868 del 25 gennaio 2002”.
- D.G.R. 1/8/2003 – n°7/13950, “Modifica della D.G.R. del 25 gennaio 2002 n°7/7868 determinazione del reticolo idrico principale”.

## **2. METODOLOGIA**

Si è proceduto all'individuazione del reticolo idrografico principale e minore su cartografia , allo studio delle sue caratteristiche idrauliche e geomorfologiche ed alla successiva determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua con definizione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale.

## **3. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO**

### **3.1 Individuazione del reticolo idrografico principale**

Il reticolo idrografico principale è costituito da tutti i corsi d'acqua inseriti nell'allegato A della D.G.R. 7/7868 del 25/01/02.

Nel territorio comunale di Irma è presente :

1. Torrente Mella di Irma è identificato dal numero progressivo BS071;

### **3.2 Individuazione del reticolo idrografico minore**

Il reticolo idrografico minore è stato individuato in base ai criteri indicati nell'allegato B della D.G.R. 7/7868 del 25/01/02 come modificata e integrata dalla DGR del 1/8/2003 n.7/13950.

Tale reticolo idrografico, secondo il regolamento di attuazione della legge 36/94, è costituito da tutte le acque superficiali (art.1 comma 1 del regolamento) ad esclusione di "tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua" (art.1 comma 2 del regolamento).

Si è quindi proceduto ad acquisire i dati riportati nelle carte catastali (Catasto Terreni e Nuovo Catasto Terreni), depositate presso l'Ufficio Tecnico Comunale. Successivamente sono stati fatti dei riscontri incrociati con i corsi d'acqua riportati nella cartografia ufficiale (IGM alla scala 1:25.000 e Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000), che hanno evidenziato una buona coerenza nella rappresentazione cartografica della reticolo idrografico.

A questa fase di acquisizione dei dati dalla cartografia, hanno fatto seguito le verifiche di campagna su tutto il reticolo idrografico individuato.

## **4. CARATTERISTICHE DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA E DI COMPETENZA**

### **4.1 Reticolo idrografico principale**

#### **TORRENTE MELLA DI IRMA**

Nel tratto di Fiume compreso nel territorio comunale di Irma è stata individuata una fascia ad alto grado di tutela dei corsi d'acqua con ampiezza pari ad una distanza di 10 m dalla sponda stabile, qualora in presenza di sistemazioni spondali, dalla sommità arginale, qualora l'alveo sia completamente incassato rispetto al piano campagna, dal piede esterno dell'argine qualora lo stesso sia in rilevato rispetto al piano campagna.

### **4.2 Reticolo idrografico minore**

L'individuazione del reticolo idrico minore avviene per differenza del Reticolo principale, definito dall'allegato A alla DGR 1/8/2003 n.7/13950, definendo in linea generale come corsi d'acqua tutti quelli rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

- Corsi d'acqua indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normativa vigente;
- Corsi d'acqua oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici
- Corsi d'acqua rappresentati dalle cartografie ufficiali IGM e CTR
- Corsi d'acqua di proprietà privata ma ritenuti importanti per la funzione di trasporto delle acque.

Rimangono invece esclusi:

- Canali privati appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali
- Canali di raccolta di acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o in invasi o cisterne (D.R.P. 228/99, regolamento di attuazione della L.36/94)

In conformità ai contenuti dell'allegato B alla DGR 1/8/2003 n.7/13950, è stato predisposto apposito elaborato tecnico con individuazione del reticolo idrico minore e relative fasce di rispetto, comprensivo delle prescrizioni vigenti in tema di polizia idraulica.

NB: viene individuato con il n° 1 il torrente Mella di Marmentino facente parte del reticolo principale BS071

<b>Numero progressivo</b>	<b>Denominazione o località</b>	<b>Foce o sbocco</b>	<b>Fascia di rispetto (m)</b>
Reticolo idrico principale			
1- Bs 071	Torrente Mella di Irma	Fiume Mella	10
Reticolo idrico minore			
IRM02-	Torrente Fosso di Valzel di Baccastro	Torrente fiume Mella di Irma	10
IRM03	Torrente Fosso di Poffe	Torrente Mella di Irma	10
IRM04	Torrente Parieuf	Torrente Valle dei Peri	10
IRM05	Torrente Valle dei Peri	Torrente Mella di Irma	10
IRM05-a	Torrente minore Valle dei Peri	Torrente Valle dei Peri	10
IRM06	Torrente versante Malga Croce	Torrente Mella di Irma	10
IRM07	Torrente versante malga Confine	Torrente Mella di Irma	10
IRM08	Torrente Corna di Vezzale Est	Torrente Mella di Irma	10
IRM 09	Torrente Corna di Vezzale	Torrente Mella di Irma	10
IRM 10	Torrente Tesolo (Valzel di Bregne)	Torrente Mella di Irma	10
IRM 10-a	Affluente Tesolo loc. Poda	Torrente Tesolo (Valzel di Bregne)	10
IRM 10-b	Affluente Tesolo loc. Eser	Torrente Tesolo (Valzel di Bregne)	10
IRM 10-b	Affluente Tesolo loc. Eser – Bumaghe	Torrente Tesolo (Valzel di Bregne)	10
IRM 11	Torrente loc.Mulino Est	Torrente Mella di Irma	10
IRM 12	Torrente loc.Mulino Ovest	Torrente Mella di Irma	10
IRM 13	Torrente loc. Forno	Torrente Mella di Irma	10

### 4.3 Fascia di tutela

La fascia di tutela deriva dalla necessità di preservare l'insediamento abitativo dal rischio ideologico e tutelare l'ambiente naturale assicurando un'adeguata fascia di espansione alle acque durante eventi meteorici di elevata intensità considerando inoltre alla possibilità che l'instaurarsi di fenomeni erosivi lungo le sponde e l'alveo del corso d'acqua provochino situazioni di rischio.

L'istituzione di questa fascia risulta inoltre indispensabile per garantire l'accessibilità dell'alveo ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale oltre che per assicurare lungo i corsi d'acqua uno spazio con significato ambientale e paesaggistico in accordo con l'obiettivo di assicurare il progressivo miglioramento non solo delle condizioni di sicurezza ma anche della qualità ambientale e paesaggistica del territorio.

La fascia ad alto grado di tutela assume una larghezza di **dieci metri** da ciascuna sponda e deve essere misurata a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Essa è pertinente ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico presenti nel territorio di Irma, così come riportati nelle tavole grafiche.

Per i tratti intubati o tombinati la fascia si estende , previa verifica idraulica , per **1 m** da ciascun lato, al fine di permettere gli interventi di manutenzione. **Per i tratti intubati la distanza si misura, da entrambi i lati, dal margine più esterno del manufatto.**

## **5. NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA**

Indipendentemente dall'inclusione di un corso d'acqua nel reticolo idrico minore o nel reticolo idrico principale, si devono osservare i divieti imposti per attività vietate e le prescrizioni per le attività soggette ad autorizzazione del presente articolo.

Tali norme pertanto si applicano a tutti i corpi idrici non indicati nelle tavole grafiche ad esclusione di quelli di proprietà privata comprovata da atti notarili, per i quali valgono le norme edilizie e urbanistiche di zona del PGT

In particolare sono di competenza comunale il rilascio dei nulla osta per le attività soggette ad autorizzazione sui corsi d'acqua presenti sul territorio.

### **5.1 Attività vietate**

E' fatto divieto assoluto:

- a) procedere alla copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua (art. 41 d.lgs. 152/99), che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
- b) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- c) il posizionamento longitudinalmente, in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua;
- d) lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne così come disciplinate dalla normativa regionale di settore;
- e) realizzare qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini;
- f) lo sradicamento o l'incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde dei fiumi e torrenti;
- g) effettuare variazioni ed alterazioni delle opere di difesa delle sponde e dei manufatti attinenti;
- h) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.

### **5.2 Attività soggette ad autorizzazione**

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione comunale:

- a. gli interventi che non siano in grado d'influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- b. Le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni, attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue nonché per le opere necessarie alla protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;
- c. Difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quote non superiori al piano campagna) realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo;
- d. Realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- e. In caso di assoluta necessità e di accertata impossibilità di diversa localizzazione è consentito il posizionamento longitudinalmente in alveo, di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, interrare purché non si riduca la sezione del corso d'acqua;



- f. Possono essere consentiti guadi/selciatori, traverse di fondo, manufatti di sistemazione idraulica e opere di difesa;
- g. Realizzazione di opere di derivazione d'acqua (autorizzazione provinciale);
- h. Gli attraversamenti di ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere:
  - per luci superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°2/99).
  - Per luci inferiori a 6 m il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica, redatta secondo le indicazioni degli allegati 3 e 4 della D.G.R. N°7/6645 del 29 ottobre 2001, attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di 100 anni e un franco minimo di 1 m. Per corsi d'acqua di piccole dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza potranno essere utilizzati dei tempi di ritorno inferiore ai 100 anni.

Per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi indicati nella direttiva dell'Autorità di Bacino "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica" paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°18/2001).

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- Restringere la sezione mediante spalle e rilevati d'accesso;
  - Avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna.
- i. Gli attraversamenti in subalveo di gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere, tali manufatti dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua. In ogni caso i manufatti non dovranno comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo. Il progetto di tale intervento dovrà essere accompagnato da una relazione geologica, che attesti la fattibilità dell'intervento in funzione dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo.
  - j. La formazione di ripari a difesa delle sponde che avanzano entro gli alvei oltre la linea individuata dalla piena ordinaria;
  - k. L'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altro materiale dal letto di fiumi, torrenti e canali pubblici, compatibilmente con quanto previsto nel Piano Provinciale delle Cave;
  - l. I prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui;
  - m. Il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali.

## **6. NORME PER LE FASCE DI TUTELA**

Per le fasce di tutela devono essere rispettate le seguenti prescrizioni e norme.

### **6.1 Attività vietate**

I seguenti lavori ed atti sono vietati:

- a. Realizzazione di nuove edificazioni e di ampliamenti in planimetria. Per edificazione va inteso qualunque tipo di fabbricato per i quali siano previste opere di fondazione, anche se in sotterraneo;
- b. Realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal d.lgs. N°22/57, fatto salvo quanto prescritto al capitolo 6.2. lettera t) delle seguenti norme;
- c. La realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto al capitolo 6.2. lettera s) delle seguenti norme;
- d. La realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- e. Attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni del paragrafo 6.3;
- f. Movimenti terra ed operazioni di scavo;
- g. Le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- h. Piantagioni di alberi e siepi;
- i. Realizzazione di muri e/o recinzione se non nel rispetto dell'art.6.4
- j. l'interclusione alla fascia di rispetto; all'uopo si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni ( D.G.R. 7633 del 08/04/1986 );
- k. Cambiamento delle destinazioni colturali;
- l. Apertura di cavi, fontanili e simili;
- m. Pascolo e permanenza del bestiame;
- n. Il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere.

### **6.2 –Danni all'interno delle fasce di rispetto**

Non potrà essere richiesto , a nessun titolo , all' Amministrazione Comunale o Regionale il risarcimento per danni a fabbricati , piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto in contrasto con le normative vigenti

### 6.3 Attività soggette ad autorizzazione

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione e/o nulla osta idraulico da parte dell'Ente Competente i seguenti lavori ed atti:

- a. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del DPR 380/2001;
- c. Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume
- d. Gli interventi di ristrutturazione edilizia (definito alla lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/2001) sono ammessi purchè non comportino aumento del carico insediativo .
- e. Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- f. Gli interventi di sistemazione a verde, con formazione di percorsi pedonali e ciclabili senza attrezzature fisse, tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- g. La ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento validato dall'Ente Competente; gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti, l'intervento non deve comportare una riduzione della sezione del corso d'acqua ed il progetto andrà accompagnato da verifica idraulica del deflusso della portata di piena attraverso la sezione situata a monte dell'area interessata dall'intervento;
- h. Gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- i. I depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- j. Il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- k. Il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto;
- l. Il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del d.lgs. n°22/1997;
- m. L'adeguamento, degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idrogeologico ed idraulico del bacino di riferimento;
- n. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del d.lgs. N°22/97 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art.6 del suddetto decreto legislativo.
- o. Il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali.

#### **6.4 Recinzioni o opere di protezione**

Possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni :

-Nella fascia di rispetto di metri 10 : le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti :

-metri 10 per tutte le recinzioni in muratura o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili );

-metri 4 in presenza di recinzioni asportabili , formate da pali e reti metalliche , oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa , con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne per motivate ragioni la rimozione .

- metri 1,50 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico)

Nella fascia di metri 1 (corsi d'acqua coperti) : non sono ammesse in tale fascia nessun tipo di recinzione – la distanza minima da mantenere dal corso d'acqua è sempre comunque un metro , ed in particolare in questo caso devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura , nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro tale area tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa

#### **6.5 –Intubamenti**

Vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art.115 del Dlgs n° 152/2006 e per tutte le operazioni che possono portare all'interramento dei fossi e torrenti fatto salvo che per ragioni di tutela della pubblica incolumità : nel caso va redatto uno specifico progetto che garantisca il regolare deflusso delle acque

Potranno essere tollerati gli intombamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato . Si potranno consentire modifiche al tracciato , opere di copertura, sovrappassi , alterazioni delle sponde solo per i casi di pubblica utilità , o su specifica richiesta da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia idraulica

## **6.6- scarichi in corsi d'acqua**

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi di acque reflue urbane (domestiche e/o industriale ) e meteorica in corsi d'acqua superficiali del reticolo idrico minore , sotto l'aspetto delle quantità di acqua recapitate.

La materia è normata dall'art.12 NTA di attuazione del Piano Stralcio per L'Assetto Idrogeologico . Dovrà inoltre essere rispettato quanto disposta dal Piano di Risanamento Regionale delle acque e s.m.i .

L'autorizzazione allo scarico dovrà verificare preliminarmente la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate con particolare riferimento , oltre alla sezione idraulica dello stesso, l'attuale regime idraulico , il franco , la ricettività del collocamento finale .

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo tale che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innesco di processi erosivi nel corso d'acqua

## **6.7 Note**

- a) Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazione di rischio, l'Ente Competente può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente.
- b) Gli interventi consentiti previa autorizzazione devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
- c) Quando l'area, oggetto d'intervento ricada in zone soggette a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U. O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla l.r. 18/1997 e dalle successive modificazioni.

## **7. NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE ( allegato A D.g.r. 7/7868 )**

La normativa di riferimento “ Polizia delle acque pubbliche” per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo principale (Allegato A al D.g.r. n. 7/7868), che rientra nell'ambito delle competenze Regionali, è costituita da quanto disposto:

- a. dagli artt. 59, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del R.D. 523/1904, per quanto non espressamente modificato dal presente, con particolare riferimento al comma “F” dell'art. 96 (fasce di rispetto),
- b. dall'art. 9, commi 5, 6, 6-bis contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua,
- c. D.g.r. n. 7/7868.

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate alla Regione Lombardia - Sede Territoriale di Brescia – Struttura Sviluppo del Territorio.

## **8. NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE**

La normativa di riferimento “Polizia delle acque pubbliche” per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo minore di competenza comunale, di cui all'art. 4.2.1 è costituita da quanto disposto dai precedenti art. 5-6

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate alla Amministrazione Comunale Competente, in triplice copia, di cui una in bollo, ed essere corredate di:

1. Relazione contenente:
  - Luogo, foglio mappa e mappale
  - Motivazioni della realizzazione dell'opera
  - Caratteristiche tecniche dell'opera
  - Assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere,
  - Verifiche idrauliche di portata (in caso di ponti, tombinature, nuovi alvei, ecc.)
  - Relazione geologica (opere di particolare rilevanza),
  - Attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque,
2. Elaborati grafici consistenti in:
  - Estratto mappa originale con indicazione delle opere
  - Corografia 1:10.000
  - Estratto del P.R.G.
  - Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere
  - Sezioni trasversali dell'intero corpo idrico (di fatto e di progetto) debitamente quotate
  - Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi
  - Particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti.

## **9. PROCEDURE AI SENSI DELLA D.G.R. 7/7868 E DELLE NORMATIVE VIGENTI**

### **9.1 Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica**

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi e con gli effetti dei disposti del TITOLO IV Capo II° del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” come modificato e aggiornato al d.lgs. n. 301 del 2002.

### **9.2 Adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d'acqua naturali**

L'art. 21 delle norme tecniche di attuazione del P.A.I., in merito al ripristino dei corsi d'acqua tombinati in corrispondenza dei centri urbani, prevede:

“I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dell'Autorità di bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verificata menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino delle sezioni a cielo libero.”

“L’Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni competenti, inserisce nei Programmi triennali di intervento di cui agli artt.21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n° 183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischi idraulico per gli abitati.

La presente normativa si armonizza pertanto con le disposizioni di ordine superiore riportate, fermo restando che per le opere di tombinatura dei corsi d’acqua regolarmente autorizzate anteriormente all’entrata del D.L. vo 152/99, non è possibile ordinarne la rimozione.

### 9.3 Canoni regionali di polizia idraulica

Ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25 Gennaio 2002, le Amministrazioni Comunali, per quanto concerne il reticolo idrico minore di competenza, dovranno provvedere ai seguenti atti relativi alla polizia idraulica:

- a. Disporre i provvedimenti autorizzativi e concessionari di polizia idraulica;
- b. Calcolo dei canoni di polizia idraulica applicando i valori indicati nella tabella dell’allegato C della D.G.R. 7/7868;
- c. Disporre che il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica sia subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell’autorizzazione o concessione medesima.

## 10. DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA PER LE OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA IDRAULICO

Per le opere soggette ad autorizzazione e nulla osta idraulico dovranno essere prodotte documentazioni ed elaborati in adempimento a quanto previsto dall'Art. 9 e dalle normative vigenti in funzione della tipologia d'intervento. Si ritiene opportuno segnalare l'opportunità di fornire in aggiunta le seguenti relazioni specialistiche:

	Relazione geologica	Relazione idrologica-idraulica	Relazione idraulica	Relazione idrogeologica	Relazione agronomica	Relazione pedologica
Nuove edificazioni			*	*		
Ampliamento edifici esistenti			*	*		
Realizzazione di argini o casse d'espansione			*	*		
Ampliamenti funzionali e nuovi Impianti di trattamento di acque reflue			*	*		
Impianti di smaltimento rifiuti a tecnologia complessa			*	*		
Opere di difesa e sistemazione idraulica			*	*		
Realizzazione d'infrastrutture lineari (viabilità) e a rete per servizi pubblici essenziali e relativi impianti	*		*			
Attraversamenti di strutture e infrastrutture	*	*				
Attraversamenti in subalveo	*					
Attività estrattive	*					
Interventi di bioingegneria forestale e impianti di rinaturazione con specie autoctone	*				*	
Accumulo temporaneo di letame e realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli affluenti zootecnici						*
Scarico di acque meteoriche, di scolmatori troppo pieni acque fognarie, di acque fognarie depurate e acque industriali		*				
Dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche				*		
				(con prove di permeabilità dei terreni)		

L'Ente Competente potrà in ogni caso, a sua discrezione, richiedere ulteriori elaborati progettuali anche se non previsti nell'elenco proposto.



## **11. PROCEDURA PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO**

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, dovrà proporre alla competente Agenzia del Demanio le nuove delimitazioni. Le richieste di “sdemanializzazione” sul reticolo minore dovranno essere inviate alla Agenzia del Demanio. L’Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

## **12.OBBLIGO DEI PRIVATI (articolo introdotto a seguito del parere della Regione Lombardia –sede territoriale di Brescia n° 172 del 17.02.2009 prot. n° AD07.2009.0001259)**

I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei fondi compresi entro la fascia di rispetto del corso d’acqua devono :

a-tenere sempre efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni , le luci dei ponti e gli sbocchi di suddetti fossi nelle aste del reticolo idrico minore ;

b-aprire tutti quei fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni ;

c-rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d’acqua che , per impeto del vento o per qualsiasi altra causa naturale o artificiale , causino interferenza con la fascia di rispetto o il corso d’acqua stesso ;

d-mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d’arte d’uso particolare e privato di uno o più utilizzatori .

Previo autorizzazione e/o concessione , ai proprietari è consentito realizzare strutture o interventi di sola difesa dei loro beni contro l’erosione ad opera dei corsi d’acqua . Il diritto dei proprietari frontisti di munire le sponde di suddette difese è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà né danno alle proprietà altrui , pubbliche o private , alle derivazioni e agli opifici legittimamente stabiliti e in generale ai diritti di terzi.

I frontisti sono obbligati alle manutenzioni delle loro proprietà in fregio al corso d’acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all’alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d’acqua con pericolo per la pubblica incolumità.

Dovranno inoltre informare tempestivamente l’Autorità idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che potrebbe ingenerare le problematiche e i pericoli sopra descritti . Se le operazioni anzi dette rientrano nella casistica per la quale è necessaria l’autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente . I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni , di qualsiasi natura , che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra. Non potrà essere richiesto , a nessun titolo , all’ Amministrazione Comunale e o Regionale il risarcimento dei danni a fabbricati , piantagioni o altro che si trovino all’interno della fascia di rispetto se non per dolo o per imperizia dell’impresa o della ditta che , per ordine dell’ Amministrazione posta a tutela del corso d’acqua, ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria